



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA MORABITO, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1287/2022 promossa da:

ROBERTO LANCIOTTI (C.F. LNCRRT75B21A515N) E ANNALISA D'AGOSTINO (C.F. DGSNLS79M58A515Z), con il patrocinio dell'avv. Maria Luisa Catini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via Emilia n. 14, come da procura in calce al ricorso ex art. 702bis c.p.c.

RICORRENTE

contro

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI SANT'ANATOLIA (C.F. 90058730574)

RESISTENTE CONTUMACE

CONCLUSIONI

I ricorrenti hanno concluso come da note depositate il 18.10.2023 e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 19.10.2023, svoltasi con contraddittorio cartolare ex art. 127ter c.p.c., come stabilito dal Tribunale con provvedimento del 22.09.2023.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato Roberto Lanciotti e Annalisa D'Agostino convenivano in giudizio l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sant'Anatolia esponendo, tra l'altro, a sostegno: di essere un'entità organizzata, costituita con decreto prefettizio del 28/11/1956, per la gestione separata delle terre e diritti civici (proprietà collettive); che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 168 del 20.11.17, su



richiesta della Regione Lazio Assessorato Agricoltura e Assessorato Politiche Sociali Ambiente e Riserve Naturali, il Sindaco di Borgorose in data 09.02.2019 aveva riunito l'Assemblea degli utenti dell'A.S.B.U.C. di S. Anatolia, costituitasi in associazione e nel corso della stessa riunione era stato approvato lo Statuto dell'Associazione; che in data 3 marzo 2019 si erano tenute - con la presenza della quasi totalità degli utenti - le elezioni degli Organi Statutari ed erano risultati eletti nel Consiglio di Amministrazione sette Consiglieri: Lanciotti Vincenzo, Lanciotti Roberto, Spera Antonio, Rubeis Pierluigi, Giovanni Innocenzi, Spera Giacomo e Giuliani Cristina i quali - a norma dell'art. 10, comma 7, lett. a dello Statuto- avevano eletto Presidente il signor Antonio Spera; che fin dal suo inserimento il Presidente, sostenuto da alcuni Consiglieri, aveva posto in essere atti in violazione delle norme statutarie e senza rispettare le finalità istituzionali di un'associazione a cui fanno capo gli usi civici; che per tal motivo due Consiglieri con lettera del 19 luglio 2019 ne avevano chiesto inutilmente le dimissioni; che nei due anni successivi il signor Antonio Spera aveva continuato a porre in essere iniziative che andavano oltre i suoi ordinari poteri o che non erano di sua competenza; che per questi motivi l'operato del Presidente era stato fortemente criticato dalla maggioranza dei Consiglieri che in più occasioni lo aveva invitato a rispettare lo Statuto; che, tuttavia, il signor Antonio Spera, al fine di mantenere il controllo dell'associazione, aveva deciso di procedere all'adozione di un nuovo Statuto senza convocare l'Assemblea degli Utenti; che, più precisamente, il signor Antonio Spera aveva predisposto un nuovo Statuto (diverso da quello approvato dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'assemblea degli utenti), il quale prevedeva, tra l'altro: 1) che il Presidente potesse nominare un vice presidente di sua fiducia che acquisiva automaticamente, ed a tempo indeterminato, tutti i poteri del Presidente (in questo modo lo Spera Antonio avrebbe potuto mantenere, di fatto, il controllo dell'ente anche in caso di sue dimissioni); 2) che in caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione decadesse automaticamente dalle sue funzioni; che così il Presidente dell'ASBUC, dando le dimissioni, avrebbe impedito ai Consiglieri di continuare ad operare e nel frattempo, grazie alla persona di sua fiducia, avrebbe mantenuto il controllo dell'Ente; che il signor Antonio Spera, al fine di dare una parvenza di legalità al suo statuto, invece di convocare l'assemblea degli utenti (che sicuramente non lo avrebbe approvato), aveva



proceduto ad una raccolta di firme effettuata “casa per casa” per far approvare il bilancio consuntivo unitamente al nuovo Statuto, dichiarando ai cittadini di Sant’Anatolia che era necessario firmare, altrimenti non avrebbero potuto continuare a lavorare; che lo Spera Antonio in questa “operazione” aveva coinvolto solo una parte degli utenti dell’A.S.B.U.C., tenendo all’oscuro di queste attività anche i Consiglieri che in più occasioni lo avevano invitato al rispetto delle norme e ad agire in modo democratico (Lanciotti Roberto, Lanciotti Vincenzo e Innocenzi Giovanni); che nello specifico le firme erano state apposte a margine di un foglio (in alcuni casi anche collettivamente) con l’indicazione del nome e del cognome del presunto firmatario; che le sottoscrizioni non erano state verificate ed al foglio non era stato allegato il documento d’identità dell’utente; che dopo la raccolta delle firme il Presidente ed i suoi “collaboratori” (Giuliani Cristina e Spera Giacomo), in data 11.01.2021, avevano proceduto a “registrare” le firme raccolte chiamando l’operazione “scrutinio”, come se lo Statuto ed il bilancio fossero stati approvati da un’assemblea regolarmente convocata e definito “seggio” i soggetti presenti, senza, però, aver provveduto alla convocazione dei componenti del seggio; che, infatti, il signor Giovanni Innocenzi (che si sarebbe opposto a tale illegittima decisione) era stato tenuto all’oscuro di tutta l’operazione; che a fronte degli atti illegittimi posti in essere dallo Spera Antonio, che nel periodo successivo aveva continuato a violare le norme statutarie, la maggioranza dei Consiglieri ed in particolare il signor Pierluigi Rubeis (che all’epoca svolgeva le funzioni di Vice presidente) aveva tentato di convincerlo a desistere dall’assumere tali comportamenti; che, per tutta risposta, il signor Spera Antonio con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 10.03.2022 aveva deciso di rimuoverlo dal ruolo di Vice Presidente e nel contempo aveva nominato il signor Spera Giacomo, il quale si era sempre reso disponibile ad eseguire pedissequamente le disposizioni dello Spera Antonio; che a seguito degli eventi sopra descritti la maggioranza dei Consiglieri aveva deciso di rimuovere lo Spera Antonio dalla carica di Presidente e, quindi, con lettera del giorno 08.03.2022 gli aveva comunicato di volerlo sfiduciare e, nel contempo, aveva chiesto la convocazione del Consiglio di Amministrazione per eleggere un nuovo Presidente (poiché lo Statuto approvato dall’Assemblea degli utenti prevedeva l’elezione indiretta del Presidente, competendo, quindi, al Consiglio di Amministrazione nominare il nuovo Presidente); che durante la riunione il Presidente, preso atto



della mozione di sfiducia, si era dimesso dalla carica di Presidente; che lo stesso, dopo aver dato le dimissioni, illegittimamente aveva dato *“mandato al Vice Presidente Spera Giacomo ed al Segretario al fine di gestire ordinaria amministrazione e procedere a quanto previsto dallo statuto”*; che a questo punto il signor Antonio Spera aveva lasciato l'assemblea unitamente al segretario, portandosi via il verbale, con il chiaro intento di impedire ai Consiglieri di procedere alla nomina del nuovo Presidente, nonostante le reiterate richieste del signor Lanciotti e del signor Innocenzi di lasciare il verbale, volendo procedere alla votazione per la nomina del nuovo Presidente; che i consiglieri rimasti (Giovanni Innocenzi, Lanciotti Roberto, Lanciotti Vincenzo, Rubeis Pierluigi, Spera Giacomo e Giuliani Cristina) senza abbandonare la riunione avevano proceduto alla votazione del nuovo Presidente nominando a maggioranza il signor Giovanni Innocenzi, con il voto contrario dei Consiglieri Spera Giacomo e Giuliani Cristina; che il signor Giacomo Spera, nonostante il Consiglio di Amministrazione avesse nominato un nuovo Presidente nella persona di Giovanni Innocenzi, si era rifiutato di consegnare le chiavi della sede dell'ASBUC al legittimo Presidente impedendogli in questo modo di poter operare ed aveva deciso di amministrare l'ASBUC, senza l'ausilio del Consiglio di Amministrazione, a suo dire decaduto automaticamente con le dimissioni dello Spera Antonio (in virtù delle disposizioni contenute nello Statuto da loro adottato); che nel pomeriggio del 7 maggio 2022, all'interno dei locali dell'A.S.B.U.C. si era svolta un'animata discussione tra il signor Giovanni Innocenzi ed il signor Giacomo Spera relativa all'attività amministrativa svolta dall'Antonio Spera e dal Giacomo Spera, durata oltre quattro ore, cui avevano preso parte una ventina di persone; che il signor Spera Giacomo nel tardo pomeriggio aveva deciso di andare via lasciando i locali dell'associazione aperti, con almeno dieci/quindici persone che stavano discutendo delle questioni amministrative dell'ASBUC; che a questo punto il signor Giovanni Innocenzi, non potendo lasciare i locali aperti e non sapendo cosa fare, aveva deciso di chiamare le forze dell'ordine; che i carabinieri, intervenuti sul posto, constata l'assenza del signor Giacomo Spera, avevano invitato i presenti a procedere al cambio della serratura poiché il locale (di proprietà del Comune di Borgorose) non poteva rimanere aperto tutta la notte, essendo ivi conservati oltre ai computer anche tutti i documenti dell'associazione; che il sig. Giacomo Spera nei giorni successivi aveva sporto denuncia querela nei



confronti di Innocenzi Giovanni e degli altri Consiglieri che lo avevano ostacolato e cioè Lanciotti Roberto, Lanciotti Vincenzo e Rubeis Giampiero, chiedendo contestualmente il sequestro della sede dell'ASBUC; che il GIP del Tribunale di Rieti dott.ssa Lisena Floriana con decreto del 28.06.2022 aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile e nominato custode lo stesso Spera Giacomo; che quest'ultimo, nominato custode dal GIP, anche questa volta si rifiutava di accettare le chiavi, dichiarandosi, però, disponibile ad effettuare un controllo esterno all'immobile; che a seguito di tali gravi eventi il Sindaco del Comune di Borgorose, sentito il Prefetto di Rieti, aveva deciso di intervenire al fine di risolvere velocemente la situazione, convocando per il giorno 04.07.2022, presso il Comune di Borgorose, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione; che durante la riunione gli stessi Consiglieri (ivi compresi lo Spera Giacomo e lo Spera Antonio), su invito del Sindaco, al fine di consentire l'operatività dell'ASBUC, avevano deciso di rinnovare la nomina del Presidente (nel rispetto di quanto previsto nello Statuto approvato dall'Assemblea degli utenti in data 02.02.2019), nominando Spera Giacomo come Presidente e Innocenzi Giovanni come Vice Presidente, affinché potessero collaborare e riavviare l'attività dell'ente; che lo Spera Giacomo (il quale non aveva alcuna intenzione né di collaborare né di condividere gli atti dell'ASBUC con il Giovanni Innocenzi) nei giorni successivi aveva dichiarato che la nomina effettuata nell'incontro avvenuto davanti al Sindaco non era valida e che solo lui aveva il potere di rappresentanza dell'ASBUC in qualità di Vice Presidente nominato dall'ex Presidente Spera Antonio; che a questo punto i Consiglieri, al fine di consentire la ripresa dell'attività dell'Ente, avevano ritenuto necessario convocare una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: "1) *revoca presidente in carica*; 2) *nomina nuovo Presidente*, 3) *determinazioni circa il sequestro preventivo della sede dell'associazione*"; che alla riunione dell'01.08.2022 i Consiglieri avevano revocato il Presidente Giacomo Spera, nominando Presidente il signor Giovanni Innocenzi; che il sig. Innocenzi, pur avendo ripreso a gestire l'attività dell'Ente, si trovava continuamente di fronte ad atti posti in essere illegittimamente dal Giacomo Spera, che continuava ad amministrare l'ASBUC, in qualità di Vice Presidente dell'associazione, nominato da Antonio Spera; che la situazione sopra descritta generava incertezza nella comunità poiché la popolazione della frazione di Borgorose non sapeva a chi rivolgersi per le istanze e richieste da inoltrare



all'associazione che, peraltro, attualmente era sequestrata; che detta situazione, inoltre, creava non pochi problemi in ordine alle obbligazioni contratte da terzi nei confronti dell'ASBUC, atteso che ogni atto posto in essere dall'ASBUC rischiava di essere annullato non essendo possibile che la rappresentanza dell'associazione fosse validamente posta in essere da due soggetti diversi ed in contrapposizione tra loro; che, pertanto, si rendeva necessario dichiarare la nullità dello Statuto adottato dallo Spera Antonio in violazione delle norme statutarie, e quindi, dichiarare la spettanza della rappresentanza dell'Ente al signor Giovanni Innocenzi, legittimamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Tanto premesso, i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni: *"1) accertare e dichiarare che il "verbale e scrutinio delle schede per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 e per l'approvazione dello statuto" con il quale il signor Antonio Spera ha adottato uno nuovo statuto dell'ASBUC di S. Anatolia in violazione dello Statuto approvato dall'assemblea degli utenti in data 9.2.2019, è inesistente ovvero è nullo e/o annullabile e per l'effetto dichiararne la nullità e/o l'annullabilità con conseguente dichiarazione di nullità/annullamento di tutti gli atti connessi e conseguenti; 2) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono; 3) dichiarare che la rappresentanza dell'ABUC spetta al signor Giovanni Innocenzi nominato presidente dal Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni dello Spera Antonio e successivamente confermato presidente nella riunione del 1 agosto 2022. 4) con vittoria di spese e competenze di lite a carico del resistente".*

Nessuno essendosi costituito per l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sant'Anatolia, ritualmente citata a comparire, la causa – di natura documentale – era trattenuta in decisione all'udienza del 19.10.2023, svoltasi con contraddittorio cartolare ex art. 127ter c.p.c..

Preliminare è la declaratoria di contumacia dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sant'Anatolia, non costituitasi, pur essendo stata regolarmente citata a comparire.

Nel merito, occorre premettere in linea generale come dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evinca che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione



giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione (v. Cass. civ., Sez. I, n. 8456/14).

Deve rilevarsi, altresì, che in tema di associazioni, l'art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare, l'associazione dalla quale la deliberazione promana, consentendo l'annullamento di tali deliberazioni solo su istanza degli associati, degli organi dell'ente e del pubblico ministero; l'associazione è, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, perché da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà. (Cass. civ. n. 16396/21).

In applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, nella specie sussiste senza dubbio la legittimazione dei ricorrenti Annalisa D'Agostino e Roberto Lanciotti, quali membri dell'associazione resistente, ad impugnare le delibere dell'ente indicate in premessa.

L'impugnativa risulta, altresì, senz'altro ammissibile, in assenza – lo si ricordava poc'anzi – di un termine decadenziale cui sia soggetta la presente azione giudiziaria e pur trattandosi di associazione non riconosciuta, stante la pacifica applicabilità anche a tale ipotesi del citato art. 23 c.c..

Tanto chiarito, la domanda di cui al punto n. 1) delle conclusioni del ricorso introduttivo è fondata e meritevole di accoglimento, nei termini di seguito esposti.

Dispone il I co. del succitato art. 23 c.c. che *“Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero”*.

Nel caso che ci occupa, i ricorrenti lamentano che la delibera di cui al *“verbale e scrutinio delle schede per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 e per l'approvazione dello statuto”* con il quale il signor Antonio Spera ha adottato uno nuovo statuto dell'ASBUC di S. Anatolia, sia stata posta in essere *“in violazione dello Statuto approvato dall'assemblea degli utenti in data 9.2.2019”* e vada, di conseguenza, dichiarata nulla o annullata.



Ebbene, lo Statuto dell'ASBUC di Sant'Anatolia approvato dall'Assemblea degli utenti nella seduta del 09.02.2019 (v. all. 3 al ricorso) dispone, per quanto qui d'interesse: che sono organi dell'ASBUC ex art. 7 l'Assemblea degli utenti, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Proviviri e il Collegio dei Revisori dei Conti; che: "*il Consiglio di Amministrazione provvede a eleggere al suo interno il Presidente*" (v. art. 10, comma 7, lett. a); che "*.....l'assemblea straordinaria degli utenti adotta i seguenti atti.....a) lo statuto e le sue modifiche*" art. 8); che, ai sensi del successivo art. 9, le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli utenti e di espressione del voto sono le seguenti: "*3. L'assemblea Straordinaria è convocata con le modalità previste per quella ordinaria e ogni qualvolta lo stesso Presidente, oppure almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure (1/10) un decimo degli utenti che ne facciano richiesta scritta; quest'ultima deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione, il quale convoca l'Assemblea entro i successivi trenta giorni...L'assemblea vota per alzata di mano*".

Ne discende che tanto l'adozione di un nuovo Statuto, quanto la modifica dello Statuto in vigore presuppongono la previa convocazione con le prescritte modalità dell'Assemblea straordinaria, cui l'art. 10, comma 7, lett. a) attribuisce la specifica competenza di deliberare in tal senso.

Al contrario, nel caso di specie l'approvazione del nuovo Statuto è avvenuta attraverso la irrituale costituzione di un "*seggio per effettuare lo scrutinio delle schede contenenti la votazione degli utenti*" (v. all. 1 cit.) e, comunque, in assenza di previa convocazione dell'assemblea straordinaria i cui componenti (tutti gli associati) avrebbero dovuto esprimere il voto in presenza e per alzata di mano (v. art. 9); organo assembleare alla quale, del resto, il verbale dell'11.01.2021 non fa alcun riferimento, dandosi ivi semplicemente atto dell'insediamento di un "*seggio elettorale*" e dell'esecuzione delle operazioni di scrutinio.

Si aggiunga che non è neppure chiaro con quali modalità siano state raccolte le schede contenenti i presunti "*voti*" che non sono, pertanto, concretamente verificabili.

Stante quanto sopra, la delibera di che trattasi è stata adottata in palese violazione dello Statuto e, come tale, dovrà essere annullata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, I co., c.c..



Non luogo a provvedere sulla domanda di cui alla lett. b) delle conclusioni del ricorso, non essendovi provvedimenti ulteriori da adottare, quale conseguenza del disposto annullamento dello Statuto di cui al verbale dell'11.01.2021, al riguardo essendo appena il caso di prendere atto del fatto che l'accoglimento delle conclusioni sub a) ed il conseguente annullamento della delibera di approvazione dello statuto dell'11.01.2021 comporta la persistente validità ed efficacia dello Statuto approvato dall'assemblea dell'ASBUC del 09.02.2019 (v. all. 3 al fascicolo di parte ricorrente).

La domanda di cui alla lett. c) delle conclusioni del ricorso, tesa a sentire *“dichiarare che la rappresentanza dell'ASBUC spetta al signor Giovanni Innocenzi nominato presidente dal Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni dello Spera Antonio e successivamente confermato presidente nella riunione del 1 agosto 2022”*, è fondata e deve essere accolta.

Ed invero, l'art. 10, comma 7, lett. a) dello Statuto validamente approvato dall'assemblea del 09.02.2019 stabilisce espressamente che *“il Consiglio di Amministrazione provvede a eleggere al suo interno il Presidente”*.

Ebbene, in sede di riunione dell'01.08.2022 (v. all. 15) il Consiglio di Amministrazione dell'ASBUC ha revocato la nomina a Presidente del sig. Giacomo Spera, di cui alla riunione del 04.07.2022 (v. all. 14) e legittimamente nominato quale nuovo Presidente il sig. Giovanni Innocenzi.

Ne discende che in accoglimento della proposta domanda, dovrà dichiararsi che la rappresentanza dell'ASBUC spetta al signor Giovanni Innocenzi, quale presidente dal Consiglio di Amministrazione legittimamente nominato alla riunione dell'01.08.2023.

E' appena il caso, infine, di rilevare come l'esito del presente giudizio non sia in contraddizione con quello del procedimento possessorio r.g. 825/22, ove era stata ordinata la reintegra dell'ASBUC nel possesso della sede dell'associazione sita in Borgorose (RI), fraz. S. Anatolia, via Equicola Comunale n. 45, in conseguenza della condotta di spoglio posta in essere a danno della stessa dai sigg.ri Giovanni Vincenzi e Pierluigi Rubeis: l'azione ex art. 1168 c.c. mira, infatti, a tutelare il possesso, quale situazione di mero fatto che l'ordinamento impedisce di sovvertire attraverso il ricorso a forme di autotutela privata (quali sono le condotte di spoglio violento e/o clandestino), ma che è inevitabilmente destinata a cedere di fronte all'accertamento definitivo, in punto



di diritto, della titolarità attiva della situazione giuridica soggettiva ad immagine della quale quel possesso è stato esercitato; titolarità che, nella specie, va confermata in capo all'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico Sant'Anatolia, ma in persona dell'attuale Presidente e rappresentante legale sig. Giovanni Vincenzi, legittimamente nominato all'esito della riunione dell'01.08.2022.

Il fatto che la presente azione sia stata finalizzata a ripristinare il regolare e corretto espletamento delle funzioni attribuite all'Amministrazione Separata dei Beni Civici di Sant'Anatolia nell'interesse di tutti gli associati induce, infine, a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, II co., c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara la contumacia dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sant'Anatolia;
- annulla la delibera, di cui al "*verbale e scrutinio delle schede per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 e per l'approvazione dello statuto*" dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sant'Anatolia in data 11.01.2021;
- dichiara che la rappresentanza dell'ASBUC spetta al signor Giovanni Innocenzi, quale presidente dal Consiglio di Amministrazione legittimamente nominato alla riunione dell'01.08.2023;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Rieti, 22.11.2023

Il Giudice

dott. GIANLUCA MORABITO

